



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

14 MAG. 2018

N. 144

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

29 MAG. 2018

Li

14 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 26 del **11 maggio 2018**

OGGETTO: Sentenza n. 6182/2018 del Tribunale di Roma – Sezione Seconda Civile – BANCA SISTEMA S.P.A. c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre appello.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 23/05/2014 è stato notificato il ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 7903/14 del Tribunale di Roma – BANCA SISTEMA S.P.A. c/Comune di Castellaneta in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 13003, con il quale è stato richiesto al Tribunale di Roma di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 93.497,87 oltre interessi sulla sorte capitale ex art. 5 d. lgs. 231/02 dal 05/02/2014 sino all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria;
- dal medesimo atto giudiziario si evinceva che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, indicando la somma di € 1.630,00 per onorari, € 350,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- con decreto sindacale n. 51 in data 12/06/2014 è stato conferito incarico all'avv. Silvia Lucantoni del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via Barberini n. 47 – c/o Studio SASPI - Servizi Professionali Integrati per proporre opposizione al predetto D.I..

Vista la comunicazione a mezzo pec, datata 03/05/2018, assunta al prot. n. 10057, del legale di fiducia di questo Ente relativa alla notifica della sentenza n. 6182/2018 del Tribunale di Roma – Sezione Seconda Civile, di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7903/2014 e condanna di questo Ente al pagamento di € 46.377,70, oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs 231/2002 decorrenti dal 18.05.2016 al saldo e al pagamento degli interessi ex art. 5 del Dlgs 231/2002 sull'importo di euro 93.497,87 dal 5.2.2015 al 18.5.2016 oltre alla condanna alle spese legali a favore di Banca Sistema liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Considerato che il legale di fiducia ha fatto rilevare che sussistono elementi per proporre appello alla sentenza di che trattasi, tutti elencati nella nota a mezzo mail del 17/04/2018 (comunicazione di esito del giudizio).

Per quanto sopra, ravvisando gli estremi per la proposizione di atto di appello alla predetta sentenza.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Silvia Lucantoni, del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via Barberini n. 47 - c/o Studio SASPI - Servizi Professionali Integrati.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre appello alla sentenza n. 6182/2018 del Tribunale di Roma – Sezione Seconda Civile, notificata al legale di fiducia di questo Ente in data 03/05/2018, così come comunicato a mezzo pec in pari data, per tutte le ragioni già svolte in 1° grado e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Silvia Lucantoni, del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via Barberini n. 47 – c/o Studio SASPI - Servizi Professionali Integrati;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUCCIOTTI)

Timbro
